



*Alle Commissioni Territorio Ambiente Mobilità e Politiche economiche*

[segrCommIIILeg12@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrCommIIILeg12@regione.emilia-romagna.it)  
[segrCommIV@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrCommIV@regione.emilia-romagna.it)

Bologna, 3 aprile 2026  
 Prot. 6

**OGGETTO: PROPOSTE SUL PROGETTO DI LEGGE INDIVIDUAZIONE AREE IDONEE E DISCIPLINA INSTALLAZIONE IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI**

#### **Premessa**

Riproponiamo in premessa alcuni concetti di ordine generale sul "PDL" che abbiamo proposto anche nel documento inviato alla Giunta regionale (Ass.re Priolo) il 6 marzo scorso (protocollo 2/2026).

La soglia regionale più restrittiva (0,8%) riduce lo spazio di sviluppo su suolo agricolo rispetto alla versione più permissiva (1%) che era nella proposta di "PDL" di febbraio 2026. Questa modifica se non accompagnata da regole transitorie chiare (es. conteggi impianti già autorizzati, titoli pendenti) potrebbe generare rigetti automatici di nuove istanze e contenziosi con proponenti che avevano già pianificato investimenti.

Gli ulteriori incrementi di questa percentuale, a nostro parere, potranno comunque essere valutati dopo aver visto l'evoluzione degli impianti installati e funzionanti, della loro potenza, della loro corretta gestione, dei risultati degli agrivoltaici, della presenza di speculazioni, dello stato degli impianti vetusti e dei terreni agricoli, delle condizioni geo-politiche, delle normative europee in arrivo.

Sottolineiamo che la filiera agricola ed agroalimentare cooperativa è un motore di benessere delle nostre comunità e non è solo "produzione" ma un ecosistema che include colossi della trasformazione e cooperative che garantiscono la **Food Security** locale e nazionale. L'agricoltura è il laboratorio che ha permesso la nascita di un distretto agro industriale e agro meccanico leader nel mondo.

Con lo sguardo rivolto, dunque, all'importanza di continuare a garantire che arrivi il prodotto agricolo alle industrie agroalimentari locali e sulle tavole dei nostri cittadini, riteniamo che anche le rinnovabili debbano trovare collocazione nelle nostre campagne evitando le speculazioni di coloro che non hanno interesse a mantenere viva l'agricoltura e che non hanno cura del nostro territorio.

Quindi occorre stare nell'intorno e all'interno delle imprese che svolgono attività economiche (cicli produttivi inclusi i servizi) che sono aree a ridosso di luoghi già antropizzati, dando a loro il privilegio di utilizzare queste aree in autoconsumo senza conteggiarle nel cumulo e contemporaneamente salvaguardare i terreni agricoli dalle speculazioni.

Dopo aver preso visione dell'articolato nella sua interezza, siamo a proporre le seguenti riflessioni, proposte ed emendamenti di dettaglio:

#### Proposta di emendamento all'art. 1 comma 2 lett. a)

Il testo della **lettera a)** viene così sostituito:

...omissis...

2. Fermi restando i vincoli e le tutele stabilite dalle normative statali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, culturale, agroalimentare, nonché i piani territoriali regionali approvati in applicazione delle medesime normative, la Regione con la presente legge:

a) garantisce la minimizzazione degli impatti sul paesaggio, sull'ambiente, sul patrimonio culturale, sul territorio, sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali **alla tutela della food security regionale e alla salvaguardia delle produzioni destinate alla trasformazione agroalimentare e agroindustriale che costituiscono asset strategici per l'economia del territorio;**

...omissis ...

#### Motivazione

L'integrazione di questi concetti è necessaria per evolvere la norma da una visione puramente "conservativa" (tutela del paesaggio e della tradizione) a una visione strategica e di sviluppo.

In un contesto globale caratterizzato da crisi geopolitiche e climatiche, la **food security** deve essere una priorità regionale assieme a quella dell'autosufficienza energetica. Garantire la capacità produttiva locale significa assicurare la disponibilità di cibo per la popolazione, riducendo la dipendenza da mercati esteri instabili.

Inoltre, la sola tutela delle "tradizioni" rischia di escludere produzioni moderne, altamente tecnologiche o su larga scala che, pur non essendo "tradizionali", scaturiscono da aziende emiliano romagnole leader del mercato.

Questa modifica riconosce il ruolo della filiera cooperativa, ma non solo, che per natura non delocalizza e trasforma il prodotto dei propri soci agricoltori locali. Proteggere queste produzioni — leader di mercato e non solo tradizionali — garantisce la remunerazione diretta al territorio e la sicurezza degli approvvigionamenti regionali.

#### Proposta di inserimento del comma 4-bis all'art. 1

**4-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo di progetti che consentano l'installazione di impianti fotovoltaici su parcheggi e ciclovie, la Giunta regionale prevede la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari a favore di soggetti pubblici e privati. Tali incentivi sono determinati in misura non inferiore al 75% dei costi relativi alle strutture di sostegno (quali pensiline e pali) e alle opere edili correlate, al fine di compensare i maggiori oneri realizzativi rispetto agli impianti a terra**

#### Motivazione

I dati tecnici evidenziano che l'installazione di impianti fotovoltaici su parcheggi o ciclovie comporta un costo superiore di circa il 75% rispetto agli impianti a terra. Tale divario è dovuto alla complessità delle strutture di sostegno e alla necessità di interventi edili più onerosi.

Senza un contributo specifico che copra il differenziale di costo delle strutture sarà difficile portare a buon fine questa priorità.

#### Proposta di emendamento comma 6 art. 1

6. Al fine di favorire una razionale distribuzione delle infrastrutture di rete indispensabili all'esercizio degli impianti, ove tecnicamente possibile, il gestore di rete assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste al medesimo punto di connessione alla rete elettrica **al fine di evitare la proliferazione di punti di connessione e ottimizzare i costi di infrastrutturazione.**

**Motivazione:**

L'integrazione mira a razionalizzare lo sviluppo infrastrutturale, evitando la frammentazione dei punti di allaccio.

**Proposta di inserimento comma 6-bis art. 1**

**“6 bis. Per superare le criticità legate alla saturazione dei punti di connessione e favorire la resilienza energetica dei distretti produttivi, la Regione promuove e incentiva le Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile (CACER), nelle forme di autoconsumo individuale, collettivo e a distanza, nonché le Comunità Energetiche Rinnovabili. Tali modelli di consumo sul posto sono favoriti quali strumenti per minimizzare l'immissione di energia in rete”.**

**Motivazione**

L'autoconsumo (fisico o virtuale) è tra le migliori soluzioni per installare nuovi impianti dove la rete elettrica è già satura.

**Proposta di emendamento art. 2 comma 1 lett. c)**

**c) impianti industriali e stabilimenti: rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1 e lett. m), n. 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, i soli impianti industriali e stabilimenti che svolgono un’attività nell’ambito di un ciclo di lavorazioni finalizzate alla produzione di un bene o dispongono di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera che corrispondono a queste definizioni e le cui aree interne non sono destinate alla produzione agricola/zootecnica:**

- stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività
- impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio

Occorre chiarire con la legge regionale la definizione poco chiara della lettera l) comma 1 dell’art. 11 bis del D.lgs. 190/24.

Occorre avere sempre presente che la finalità è quella di permettere l’installazione nelle “aree interne” degli stabilimenti e degli impianti oltre che nelle aree agricole che non distano più di 350 metri da detti stabilimenti/impianti, gli impianti fotovoltaici a terra.

Le aree interne, inoltre, non devono essere destinate alla produzione agricola/zootecnica. Questi i principi e gli obiettivi che dà la legge nazionale.

L’emendamento proposto va nella direzione di considerare il riferimento all’art. 268 lettere h) ed l) del D.lgs. 152/06 per trarre le definizioni di “stabilimento” ed “impianto” sganciandola dalle “emissioni in atmosfera”. Il legislatore nazionale, infatti, fa riferimento a queste definizioni per stabilire dei confini, per fare delle misure, per avere un perimetro con il quale delimitare uno spazio interno ed esterno in cui gli impianti fotovoltaici a terra siano collocabili con più facilità.

Le autorizzazioni degli impianti/stabilimenti non devono avere rilevanza poiché quello che rileva sono questioni spaziali e non le modalità di esercizio di un impianto dal punto di vista ambientale (le autorizzazioni).

Esistono, infatti, impianti e stabilimenti che hanno solo un’autorizzazione agli scarichi (es. una lavanderia industriale). Il rinvio dell’art. 11 bis del D.lgs. 190/24 è strettamente a queste nozioni ed è fuorviante fare riferimento all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. In questa sede, come già detto, serve circoscrivere l’area di un “impianto” e di uno “stabilimento”. Le autorizzazioni di tali impianti/stabilimenti sono indifferenti: AIA, AUA, AU, emissioni in atmosfera di qualunque tipo (ordinarie, poco significative, generali) scarichi etc.

Il rischio è quello di non considerare come aree “idonee” per gli impianti fotovoltaici quelle delle aree interne ad attività produttive prive di autorizzazioni “ambientali” e di non calcolare neppure i buffer.

Anche l'aggettivo *industriali* non è appropriato poiché non esiste una definizione normativa univoca. Esistono cicli produttivi che non sono "industriali", ma agricoli, agroindustriali, artigianali. Le nozioni di "stabilimento" e di "impianto" del Testo unico ambientale (d.lgs. 152/06), per altro, non contengono questo aggettivo e sono omnicomprensive. Quindi la Legge regionale dovrebbe correggere questo riferimento che crea indeterminatezza sul piano giuridico.

Infine, occorre modificare l'inciso "*destinate alla produzione di un bene*" poiché le nozioni sopra citate, riportano, più correttamente, il focus sul "ciclo produttivo" che non deve dare luogo necessariamente ad un bene. Tornando all'esempio della lavanderia industriale, per esempio, questa non produce un bene ma fa un servizio ed è comunque un "ciclo produttivo".

Sotto il profilo normativo e dottrinale, il ciclo produttivo non è più limitato alla trasformazione fisica della materia (manifattura), ma include esplicitamente l'erogazione di servizi.

Fare riferimento al concetto di "ciclo produttivo" è, infine, in linea con la normativa UE in cui la distinzione tra "industria" e "servizi" è ormai sfumata nel concetto di "attività economica", dove il "ciclo" è l'insieme di operazioni che trasforma degli input in output a valore aggiunto.

In questa maniera si includerebbero anche le imprese agroalimentari che hanno dei codici Ateco "agricoli" (01) o gli "artigiani".

### Proposta di emendamento art. 3 comma 1 lett. e)

e) per gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, le aree classificate dal piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive esistenti, **nonché le aree agricole, qualora l'impianto sia realizzato da imprenditori agricoli, anche in forma societaria o cooperativa, e la produzione di energia configuri attività agricola connessa ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile**

#### Motivazione:

L'integrazione è necessaria per allineare la norma regionale alla disciplina nazionale (Art. 2135 c.c. e D.Lgs. 228/2001), che qualifica la produzione di energia da biomasse agricole come attività agricola connessa (Articolo 1, comma 423 legge 266 del 2005) quando svolte dagli imprenditori agricoli. Poiché tali impianti costituiscono una fase integrante del ciclo biologico dell'azienda agricola e anche di talune cooperative agricole, essi devono poter essere realizzati, al pari di una stalla, anche su aree a destinazione agricola senza necessità di varianti urbanistiche, garantendo la necessaria prossimità tra la produzione della materia prima (sottoprodotti e scarti) e la sua valorizzazione energetica.

Senza questa modifica un imprenditore agricolo che ha una stalla non potrà fare un biogas adiacente alla medesima.

### Proposta di emendamento all'art. 5, comma 1

1 **Fermo restando quanto previsto dagli art. 8 c. 4 lett. m) n. 2 e 9 comma 10...l'Amministrazione precedente ovvero la conferenza di servizi, laddove prevista, valutata l'effettiva necessità in relazione all'impatto generato, può stabilire misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale ...**

#### Motivazione

L'emendamento introduce un principio di necessità e proporzionalità relativamente alle misure di compensazione. Le misure di compensazione, infatti, non possono essere un automatismo burocratico, ma devono essere subordinate all'esistenza di un reale impatto negativo non diversamente mitigabile. Ciò al fine di evitare che oneri economici eccessivi e non giustificati pregiudichino la sostenibilità finanziaria degli impianti, in particolare quelli promossi da imprese agricole e cooperative, che operano per la valorizzazione dei sottoprodotti del territorio. L'art. 8 c. 4 lett. m) n.2 e art. 9 c.10 del D.lgs. 190/24 stabiliscono quando queste misure di compensazione sono necessarie rispettivamente per gli impianti sopra ad 1 mw in PAS e quelli soggetti ad autorizzazione unica. Per non creare sperequazioni tra Regioni occorre limitare le misure di compensazione a queste fattispecie come definite dalla disposizione nazionale.

### Proposta di aggiunta di comma 6-bis all'art. 5

6-bis. Gli impianti agrivoltaici sono esclusi dall'applicazione delle misure di compensazione e riequilibrio di cui al comma 1. Tale esclusione è disposta in quanto l'agrivoltaico costituisce di per sé una misura di adattamento ai cambiamenti climatici e a basso impatto paesaggistico.

L'imposizione di ulteriori dotazioni ecologiche, quali siepi o fasce boscate, può comportare un'ulteriore sottrazione di superficie coltivabile e l'ombreggiamento, per esempio, può pregiudicare la resa colturale, che serve per calcolare la Produzione Lorda Vendibile (PLV) e mantenerla entro i limiti di legge.

Essendo l'agrivoltaico un sistema a basso impatto paesaggistico che mantiene la destinazione agricola del terreno, esso assolve già alle funzioni di "miglioramento ambientale" richieste dalla norma.

### Proposta di emendamento all'art. 6, comma 3

Aggiungere sul fondo dell'art. 3

... nonché agli impianti di potenza fino a 1 MW realizzati da imprese singole o associate, destinati prioritariamente all'autoconsumo (fisico o a distanza) o inseriti in Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile (CACER)

L'emendamento mira a distinguere il frazionamento speculativo (volto a eludere regimi autorizzativi ordinari) dal legittimo esercizio del diritto all'autoconsumo delle imprese del territorio. Senza questa deroga, il criterio del "cumulo di zona" (entro 1 km) penalizzerebbe ingiustamente le imprese che arrivano successivamente, gravandole di oneri burocratici (PAS o AU) solo a causa della presenza di impianti preesistenti di terzi. Escludere gli impianti destinati all'autoconsumo o alla condivisione energetica fino a 1 MW garantisce la libertà di investimento e la transizione energetica dei distretti produttivi e delle filiere, evitando che il "primo arrivato" saturi la capacità amministrativa dell'area

### Proposta di modifica art. 9 comma 1 lett. c)

c) per l'autoconsumo diffuso di imprese che abbiano la sede operativa principale nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 199/2021, garantendo la possibilità di condivisione dell'energia tra i punti di prelievo e immissione situati nella medesima zona di mercato, come previsto dalla normativa statale

Con questa modifica si garantisce che le imprese radicate nel territorio possano ottimizzare i propri investimenti energetici su scala regionale e interregionale, rispettando il perimetro tecnico delle zone di mercato stabilito da ARERA e GSE.

### Proposta di modifica art. 9 commi 2, 3, 4 e aggiunta comma 4 bis

2. In applicazione del comma 1, la fascia di 350 metri dal perimetro delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1, del d.lgs. n. 190 del 2024, è classificata quale "**Distretto di Autoconsumo Protetto**". In tale fascia l'installazione di impianti fotovoltaici a terra è prioritariamente finalizzata all'autoconsumo (diretto, diffuso o in CACER) delle imprese insediate.

3. Qualora un soggetto terzo presenti istanza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella fascia di cui al comma 1, l'Amministrazione procedente, a pena di improcedibilità, richiede al proponente l'acquisizione del **nulla osta energetico** rilasciato dalle imprese i cui confini di pertinenza insistono nella predetta fascia.

4. Il nulla osta di cui al comma 3 è finalizzato a garantire che l'intervento del terzo non pregiudichi i piani di sviluppo energetico e di autoconsumo dell'impresa insediata.

4 bis Il rilascio del nulla osta può essere subordinato a un accordo tra il proponente e l'impresa, che preveda l'obbligo per chi costruisce l'impianto di fornire energia a prezzi scontati all'impresa vicina, di permetterne l'allacciamento diretto o di farla partecipare alla gestione dell'energia prodotta.

4 ter. Qualora l'impresa non conceda il nulla osta entro 60 giorni dalla richiesta del terzo, essa ha ulteriori 180 giorni per dichiarare l'interesse a realizzare l'impianto direttamente e avviare la relativa procedura. Decorso inutilmente tale termine senza che l'impresa abbia manifestato interesse o avviato l'istanza, il proponente terzo può procedere con la procedura per l'autorizzazione o abilitazione dell'intervento.

### Motivazione

L'integrazione tutela la competitività energetica delle imprese del territorio, trasformando la fascia dei 350 metri in un'area di sviluppo prioritario per l'autoconsumo protetto.

L'obbligo del nulla osta garantisce che l'ingresso di soggetti terzi avvenga solo tramite accordi che portino benefici diretti all'economia locale (energia a prezzi scontati o allacciamenti diretti). Il meccanismo di "prelazione" a 180 giorni assicura alle imprese i tempi tecnici necessari per investire direttamente nella propria transizione energetica, evitando che operatori speculativi sottraggano stabilmente risorsa energetica vitale ai distretti produttivi regionali.

### Proposta di modifica art. 9 comma 6

«6. [...] nelle restanti aree agricole l'installazione di impianti fotovoltaici a terra è altresì ammissibile ove vengano installati impianti il cui POD sia intestato o **nella piena disponibilità** di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 199/2021...»

### Motivazione

L'obiettivo è quello di adeguare il testo alla prassi tecnica del GSE, dove la CER non deve necessariamente essere l'intestataria della "bolletta", ma deve avere il controllo dell'energia prodotta.

Nella realtà operativa, infatti, molti impianti sono realizzati da terzi (es. Esco o soci della CER) che mettono l'energia a disposizione della Comunità tramite contratti di gestione o mandati. Limitare la norma al solo "POD intestato" escluderebbe gran parte delle CER già costituite che utilizzano il modello della disponibilità contrattuale.

### Proposta di emendamenti Art. 10 Impianti agrivoltaici

“comma xxx — Metodo calcolo SAU: la SAU regionale e comunale si calcola sulla base dell'ultimo Censimento agricolo aggiornato e delle banche dati catastali; si considerano impianti autorizzati o abilitati alla data di pubblicazione del monitoraggio regionale. Per le istanze pendenti alla data di entrata in vigore, si applica una finestra transitoria di 180 giorni per completare istruttorie senza computo immediato ai fini del superamento soglia.”

“comma zzz — Anagrafe regionale: è istituita la banca dati regionale degli impianti con campi minimi (ubicazione, potenza, tipologia, data titolo, LAOR, Spv, titolare, stato operativo). L'iscrizione è obbligatoria entro 30 giorni dall'entrata in esercizio; aggiornamento trimestrale a carico dell'amministrazione precedente.”

### Motivazione

Si ritiene necessario chiarire:

- quali metodologie scientifiche e indicatori oggettivi debbano essere adottati per le verifiche;
- se esistano attualmente protocolli validati e condivisi a livello regionale o nazionale;
- quali siano i valori soglia o i parametri di riferimento per determinare il rispetto delle condizioni richieste.

Si osserva inoltre che l'agrivoltaico applicato a colture estensive presenta caratteristiche differenti rispetto a frutteti o vigneti, e che non appare dimostrato in modo generalizzato un "recupero della fertilità del suolo" imputabile alla sola presenza dei moduli fotovoltaici.

In sintesi, le osservazioni mirano a richiedere:

- maggiore chiarezza nei criteri applicativi,
- coerenza tra obblighi produttivi e compensazioni ambientali,
- definizione preventiva di protocolli tecnici di monitoraggio,
- coordinamento effettivo con gli strumenti di pianificazione idraulica.

**Predisporre entro xx giorni Linee Guida operative** su monitoraggio, anagrafe e misure di compensazione, con responsabilità e tempi certi.

**Prevedere risorse e piano IT** per una piattaforma regionale interoperabile e formazione per gli uffici comunali.

**Introdurre criteri oggettivi di verifica** per l'agrivoltaico (metodologie di misura, soglie di tolleranza, piani di rientro) per ridurre contenziosi.

**Avviare un tavolo di stakeholder** (agricoltura, comuni, imprese, associazioni ambientali) per validare criteri tecnici e mitigare opposizioni.

#### **Proposta di modifica art. 11 comma 2**

«2. Fatta eccezione per i bacini artificiali a uso irriguo o industriale, la realizzazione di impianti flottanti richiede di effettuare un contestuale ampliamento delle aree naturali [...]»

#### **Motivazione**

L'emendamento distingue tra ecosistemi naturali e infrastrutture irrigue artificiali. In queste ultime, l'obbligo di piantumazione di siepi e alberature perimetrali è incompatibile con le necessità di manutenzione idraulica, sfalcio e accesso ai sistemi di pompaggio. Imporre tali vincoli ai bacini artificiali renderebbe tecnicamente ed economicamente irrealizzabile l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti, privando le aziende agricole di una fonte essenziale di energia pulita per l'irrigazione e altri usi aziendali.

#### **Proposta di modifica comma 1 art. 13**

Dopo la parola biometano aggiungere:

“né alle imprese agricole in forma singola o associata che utilizzano per la produzione di biogas e biometano le proprie biomasse, siano esse materie prime o residui, anche provenienti da altre imprese agricole o da soci nel caso di cooperative.”

#### **Motivazione:**

L'integrazione chiarisce che la produzione di biogas e biometano, quando basata su biomasse proprie o della base sociale cooperativa (materie prime o residui), costituisce attività agricola connessa. In tali casi, il legame con il territorio è intrinseco alla natura del soggetto produttore (impresa o cooperativa) e non deve subire limitazioni geografiche esterne (raggio di 30 km), che sono invece proprie della gestione industriale dei rifiuti di terzi.

Se una cooperativa ha soci a 40 km, obbligarla a rifornirsi entro i 30 km significa costringerla a comprare prodotti da terzi estranei invece di valorizzare quelli dei propri soci. Un impianto che tratta biomasse dei soci fa attività agricola connessa. Mettere limiti di distanza è come dire a un agricoltore che non può portare il grano al proprio mulino se è troppo lontano.

Si potrebbe quanto meno allinearsi ai 70 km di filiera corta che il GSE indica per i certificati verdi.

**Proposta modifica comma 3 lett. a) art. 13**

“L’autorizzazione all’installazione dell’impianto deve definire un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene, limitatamente ai casi in cui si verificano delle criticità specifiche o se ne evidenzia la necessità in relazione alla prossimità di ricettori sensibili”

**Motivazione**

Il monitoraggio delle emissioni odorigene deve essere un'eccezione basata sul rischio reale, non un obbligo burocratico automatico per ogni impianto di biogas/biometano. Non si può introdurre tale obbligo con una legge sulle aree idonee. Questa legge, tra l'altro abroga la D.A.L. 51/11 che considerava le emissioni dei biogas “poco significative” in quanto derivano unicamente dalla torcia di emergenza.

Le emissioni odorigene vanno valutate caso per caso e non può essere introdotto un obbligo generalizzato di monitoraggio.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi osservazione e/o chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

AGCI Emilia-Romagna  
Presidente  
Emanuele Monaci

Legacoop Emilia-Romagna  
Presidente  
Daniele Montroni

Confcooperative Emilia-Romagna  
Presidente  
Francesco Milza